



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 55 del 27-12-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria – Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. ed art. 10, D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.)

L'anno **duemiladiciannove** addì ventisette del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PIANA Gian Carlo	SINDACO	Presente
Carminati Fabio	CONSIGLIERE	Presente
Parati Massimo	CONSIGLIERE	Presente
SASSI Alessandro	CONSIGLIERE	Assente
MAUTONE Vincenzo	CONSIGLIERE	Presente
D'ALESIO Alfonso	CONSIGLIERE	Assente
MONZIO COMPAGNONI Marco	CONSIGLIERE	Presente
FINATTI Dario	CONSIGLIERE	Presente
MOLERI Emilio	CONSIGLIERE	Presente
VALLIMBERTI Giandomenico	CONSIGLIERE	Presente
COMANDULLI Teresa	CONSIGLIERE	Assente
LEIDA Donatella	CONSIGLIERE	Presente
RIZZINI Oscar	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Avv. Federica PARRINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo PIANA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. ed art. 10, D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.)

Il Sindaco illustra l'argomento.

Il Consigliere Vallimberti, alla luce del fatto che le tariffe saranno approvate entro giugno 2020, chiede se sia previsto, come più volte chiesto dalla minoranza, una riduzione, anche simbolica, dell'IRPEF, esentando dal pagamento le fasce di reddito più basse.

Il Sindaco concorda con la nobile finalità e ribadisce quanto già espresso in precedenza: l'obiettivo dell'Amministrazione è ridurre la pressione fiscale per tutta la popolazione, ma evidenzia che la tassazione locale è la principale fonte di entrata per le spese correnti che costituiscono la parte principale del bilancio comunale.

Considerato il fatto che, grazie all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e alla scadenza di alcuni mutui, si avrà un risparmio sulla spesa corrente, ad avvenuta verifica dei dati contabili si potrà proceder alla riduzione delle tasse locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- all'articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151 comma 1, del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii., le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), osservando altresì i principi contabili generali ed applicati;

ATTESO CHE

- che il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione in data 27/12/2019, ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.);
- che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel D.U.P., con propria Deliberazione n. 129 in data 05/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui

all'articolo 11 del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii., completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione predisposto presenta gli allegati previsti dalle normative e dal regolamento di contabilità vigente;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTA la Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO l'articolo 1, commi da 463 a 494 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- Regioni, Province e Comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del D.L. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO CHE

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 196/2009 e ss.mm.ii., sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

ATTESO CHE la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti ed organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

VISTA la Deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

RICHIAMATI

- l'articolo 14, comma 1, del Decreto Legge 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e dei suoi allegati;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del responsabile dell'Area II Finanziaria Contabile, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 4, del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del predetto Decreto Legislativo;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239 comma 1, lettera b), del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI

- il D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 8, astenuti 2 (Vallimberti, Leida) espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 174 comma 3 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. e degli articoli 10 e 11 del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii., così come risultante dagli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio come risulta dal prospetto allegato;

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'articolo 216 comma 1 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;

DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;

Successivamente:

Con voti favorevoli 8, astenuti 2 (Vallimberti, Leida) espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano, la presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

II SINDACO
Gian Carlo PIANA

II SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Federica PARRINO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi,

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 27-12-2019

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO
